



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 373 del 17/06/2024

Modifiche alla l.r. 21 aprile 2020 n. 7 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”.

Firmato da: Carmela Fiola



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge, si intende adeguare alcune norme alla legislazione sovra ordinata ed a precisare alcuni punti per i quali si sono riscontrate problematiche nell’attuazione delle misure previste dal Testo Unico del Commercio.

Le modifiche proposte si rendono necessarie al fine di chiarire alcuni problemi applicativi sorti nella concreta attuazione delle norme del Testo Unico, nonché al fine di adeguare la normativa regionale a quella nazionale e comunitaria.

A titolo meramente esemplificativo, si è proposto di sopprimere il comma 1bis dell’art. 54 in quanto prevedeva il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente più concessioni per più stalli. L’abrogazione è giustificata in quanto l’utilizzo di una concessione di posteggio può avvenire soltanto in presenza di una specifica autorizzazione di tipologia “A” e quindi ogni autorizzazione dovrà essere riferita alla singola concessione. A seguito della modifica proposta, non sarà più possibile utilizzare più concessioni con la medesima autorizzazione.

La modifica all’art. 54 comma 2, in cui la parola “dodici” è sostituita dalla parola “dieci”, è stata prevista in quanto modificata dalla normativa statale sulla concorrenza dettata all’art. 11 dalla legge n. 214/2023.

Anche la soppressione dell’art. 68 è stata prevista in quanto in contrasto con la normativa comunitaria sulla libertà d’impresa e sui principi comunitari cui si ispira il D.Lgs n. 59/2010. Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio delle attività nei mercati nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità di vivibilità del territorio di riferimento.

In riferimento, infine, al regime delle sanzioni, le modifiche proposte agli artt. 145 e ss. si rendono opportune per evitare diseguali applicazioni della normativa che prevedono gravi sanzioni per alcune violazioni che, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono arrivare anche fino al sequestro delle merci.

Relazione finanziaria

Le norme della proposta di legge non comportano nuove o maggiori spese (o minori entrate) per la finanza pubblica.

Modifiche alla l.r. 21 aprile 2020 n. 7 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”.

Articolo 1 – Modifiche alla l.r. 21 aprile 2020 n. 7

1. All’art. 16bis, comma 2, dopo le parole “quelli appartenenti a paesi”, è soppressa la parola “esteri”.
2. L’art. 18, comma 2, è così sostituito: “La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni, legalmente costituite ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). La rappresentatività delle associazioni è calcolata in base alla media aritmetica delle designazioni effettuate dalle stesse per il rinnovo dei consigli camerali delle Camere di Commercio della Regione”.



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

3. All’art. 19 c. 9 le parole “o di esercizi speciali per le merci ingombranti” sono soppresse.
4. All’articolo 23, comma 1, lett. d) sono apportate le seguenti modifiche: le seguenti parole “e, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, se adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita” sono soppresse.
5. È soppressa la lett. l) dell’art. 24 c. 1.
6. All’articolo 26, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti “e, nelle more, può esercitare l’attività, previa nomina di un preposto”.
7. All’articolo 27, comma 7 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti “e, nelle more, può esercitare l’attività, previa nomina di un preposto”.
8. All’articolo 28, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “indice,” sono aggiunte le seguenti “di concerto con la struttura regionale competente e”.
9. All’articolo 28, comma 5 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “L’indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente” e prima delle parole “ai comuni limitrofi” sono aggiunte le seguenti “alla Regione, alla Provincia o Città Metropolitana”.
10. È soppressa la lett. b) dell’art. 28 c. 8.
11. All’articolo 28, comma 8, lett. d) la parola “precedentemente” è sostituita dalla parola “originariamente”.
12. All’articolo 28, comma 8, lett. e) le parole “salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita” sono soppresse.
13. All’art. 28, comma 11, lett. c) è così sostituito: “la superficie di ampliamento non è superiore al 70 per cento della somma delle superfici cessate”.
14. All’articolo 28, comma 14 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti “e, nelle more, può esercitare l’attività, previa nomina di un preposto”.
15. L’art. 32 è soppresso.
16. L’articolo 33, comma 2 è così sostituito: “Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all’interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se la superficie di vendita complessiva del mercato resta invariata, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 24, comma 1, lettera m)”.
17. All’articolo 33, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti “e, nelle more, può esercitare l’attività, previa nomina di un preposto”.



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

18. All’art. 34 c. 2 le parole “e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati” sono soppresse.
19. All’articolo 34, comma 3 lettera c, punto 4) sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “per ogni 1.000 metri quadrati di superficie” sono aggiunte le seguenti “e almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap”.
20. Il comma 5 dell’art. 34 è soppresso.
21. All’articolo 35, comma 6 lett. a) sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “non deve superare i 300 metri” sono aggiunte le seguenti “entro i quali non devono essere presenti strade pubbliche”.
22. All’art. 36 c. 1 le parole “e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti” sono soppresse.
23. All’art. 37, comma 4, sono soppresse le parole “e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate”.
24. All’art. 38 è aggiunto il seguente comma 3bis: “Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti può essere indicato su un apposito catalogo a disposizione della clientela”.
25. All’articolo 38, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: Prima della parola “prodotti”, la parola “I” è sostituita dalla seguente “Sui” e dopo le parole “ovunque collocati,” la parola “indicano” è sostituita dalle seguenti “sono indicati”.
26. All’articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche: è aggiunto il seguente comma 2 bis “sul cartellino del prezzo, oltre al prezzo ridotto di vendita, è obbligatorio indicare anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni, nonché la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza”.
27. All’art. 52, comma 1, lett. f), num. 4), dopo le parole “settore alimentare e” aggiungere la parola “/o”.
28. All’art. 52, comma 1, lett. f), num. 5), dopo le parole “festività natalizie e pasquali” aggiungere le seguenti “, della durata massima di 45 giorni consecutivi”.
29. All’art. 52, comma 1, lett. f), num. 8), sono soppresse le parole “dell’usato”.
30. All’art. 52, comma 1, lett. n), sono soppresse le parole “o non assegnati”.
31. All’art. 52, comma 1, lett. o), sono soppresse le parole “o non ancora assegnato”.
32. All’art. 53, comma 2, dopo le parole “il commercio su aree pubbliche” sono aggiunte le parole “, su aree soggette a pubblico passaggio” e sono soppresse le parole “ad uso pubblico”.
33. Il comma 5 dell’art 53 è così sostituito: “L’attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune sede del posteggio e, per gli itineranti, dal Comune ove è stata presentata la SCIA per l’avvio dell’attività, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale. L’attestazione, da esibire in caso di controlli, è allegata alla Carta di esercizio e comprova l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari previsti dalle vigenti normative, in relazione all’attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni”.
34. All’art. 53, comma 8, dopo le parole “di cui all’articolo 10” e prima delle parole “compiono l’attività di verifica” è aggiunta una virgola. Inoltre, la parola “predetta” è sostituita dalla parola “prevista”.



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

35. All’art. 53, comma 10, dopo le parole “la riduzione”, la parola “del” è sostituita dalle parole “o l’aggiunta di un”.
36. All’art. 53, comma 12, le parole “alla competente autorità di controllo” sono sostituite dalle parole “alle autorità territorialmente competenti”.
37. Al comma 15 dell’art. 53, dopo le parole “dei paesi dell’Unione europea” sono aggiunte le parole “, in presenza di autorizzazioni conformi alla presente legge”.
38. Il comma 1bis dell’art. 54 è soppresso.
39. All’art. 54 comma 2 la parola “dodici” è sostituita dalla parola “dieci”.
40. Al comma 4 dell’art. 54 le parole “fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto” sono soppresse.
41. Alla lett. a) del comma 5 dell’art. 54 la parola “regionale” è sostituita dalla parola “nazionale”.
42. All’art. 55 comma 2, dopo le parole “che si sono resi disponibili” sono aggiunte le parole “o non ancora assegnati”.
43. Al comma 3 dell’art. 55, dopo le parole “Entro quarantacinque giorni” sono aggiunte le parole “dalla comunicazione di cui al precedente comma”.
44. All’art. 55, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3bis: “I comuni, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’elenco di cui al comma 3, pubblicano il bando per l’assegnazione dei posteggi liberi”.
45. All’art. 55, comma 5, le parole “volti a valorizzare l’imprenditoria” sono sostituite dalle parole “anche per la valorizzazione dell’imprenditoria”.
46. Al comma 9 dell’art. 55, la parola “comma 3” è sostituita dalla parola “comma 4”.
47. Il comma 10 dell’art. 55 è così sostituito: “Ai sensi della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), art. 11, commi 4 e 5, le concessioni di posteggio scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi dell’art. 54 c. 3 della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032”.
48. Al comma 11 dell’art. 55 le parole “e presenti nel CNEL” sono soppresse.
49. La lett. a) dell’art. 56 c. 1 è così sostituita: “ai soggetti portatori di handicap, nella percentuale del 10 per cento del totale dei posteggi da assegnare. Nel caso di carenza di richieste, l’assegnazione segue la procedura prevista dal c. 5 dell’art. 55 della presente legge”;
50. Alla lett. b) dell’art. 56 c. 1, le parole “del totale dei posteggi nel mercato” sono sostituite dalle parole “dei posteggi del settore alimentare nel mercato”;
51. All’art. 56 c. 4, dopo le parole “non possono cedere” sono aggiunte le parole “ad alcun titolo”.
52. All’art. 59 c. 2, dopo le parole “di cui al comma 1, gli operatori” sono aggiunte le parole “, se in possesso di autorizzazioni di tipo A,”.



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare "Partito Democratico"

53. All'art. 59 c. 5, dopo le parole "salvo diversa determinazione da parte del comune" sono aggiunte le parole "prevista dal regolamento comunale".

54. Il comma 3 dell'art. 61 è così sostituito "3. È vietato porre limitazioni, anche temporali, all'esercizio delle attività commerciali sulle aree pubbliche e nei mercati nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze rispondenti a motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8 lett. h) del D.Lgs n. 59/2010, oggettivamente dimostrate. È altresì vietato porre limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare la creazione di zone di rispetto a tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa. Eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere disposti esclusivamente in conformità ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs n. 59/2010".

55. All'art. 65 c. 1, dopo le parole "l'ampliamento e la riduzione" sono aggiunte le parole "dell'area mercatale e".

56. All'art. 66 è introdotto il seguente comma 1bis: "In caso di trasferimento, la riassegnazione dei posteggi nella nuova area di delocalizzazione avviene secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della professionalità acquisita dall'imprenditore nel mercato;
- b) il fronte espositivo e la superficie precedentemente assegnati e riportati nell'autorizzazione;
- c) le posizioni ad angolo e, in caso di assenza di angoli, il valore dell'anzianità prevista alla lettera a) è raddoppiato.
- d) in caso di scarsità di superficie totale dell'area è previsto un limite massimo dei posteggi in 78 mq.;
- e) in ogni caso, i posteggi:
 - e-1 devono avere un fronte espositivo non inferiore ad un metro in più della lunghezza dell'autoveicolo, intestato alla ditta o con contratto di leasing;
 - e-2 non possono essere inferiore all'ampiezza della tenda automatica omologata;
- f) è favorito l'accorpamento dei posteggi intestati alla stessa ditta, nel rispetto dei limiti concorrenziali previsti dalla legge;
- g) le richieste di ampliamento sono accolte, fino ad esaurimento, secondo il criterio prioritario dell'anzianità di cui al punto a) del presente articolo;
- h) per motivi igienico-sanitari, i posteggi del settore non alimentare dell'usato sono allocati il più lontano possibile dai posteggi del settore alimentare";

57. All'art. 67 c. 2 la parola "2,50" è sostituita dalle parole "3,50 e con un raggio di curvatura di 13 metri". Sono soppresse le parole "e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00".

58. All'art. 67 c. 7, dopo le parole "in misura proporzionale al numero dei posteggi" sono aggiunte le parole ", nel rispetto della tabella prevista per le medie e/o grandi strutture".

59. All'art. 67 c. 9, dopo le parole "condizioni igienico-sanitarie" sono aggiunte le parole "e di sicurezza".

60. All'art. 67 c. 11 dopo le parole "11. I comuni," sono aggiunte le parole "su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m) e,".

61. All'art. 67 c. 13 è così sostituito: "Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito e la sosta dei veicoli, salvo le esigenze delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso nello svolgimento dei servizi di istituto. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato".

62. L'art. 68 è soppresso.

63. Nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 69 sono soppresse le parole "dell'usato,".



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

64. All’art. 69 c. 4, dopo la parola “stabilisce” sono aggiunte le parole “, nel regolamento comunale previsto dall’art. 70 della presente legge,”.
65. All’art. 70, c. 1, lett. d), dopo la parola “riservate” sono aggiunte le parole “e le modalità di assegnazione”.
66. All’art. 70, c. 2, lett. i), dopo la parola “disponibili” sono aggiunte le parole “o non ancora assegnati”.
67. All’art. 70, c. 2, lett. l), le parole “delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio” sono sostituite dalle parole “del canone unico mercatale previsto dalla legge 160/2019 art. 1, commi da 837 a 847”.
68. All’art. 70 c. 2, è aggiunta la lett. v): “tutto quanto previsto dal presente T.U., in particolare dagli art. 58 c. 5, art. 63 c. 7 e art. 67”.
69. All’art. 71 c. 1 dopo le parole “sono stabiliti dai comuni” sono aggiunte le parole “nel rispetto della legge n. 160/2019 art. 1, commi da 837 a 847”.
70. Il comma 2 dell’art. 71 è soppresso.
71. All’art. 71 c. 4 le parole “al comma 3” sono sostituite dalle parole “ai commi 1 e 3”.
72. All’art. 71 c. 4 lett. c) dopo le parole “canone di posteggio” sono aggiunte le parole “dei mercati giornalieri, entro i limiti previsti nella legge 160/2019, all’art. 1, commi da 837 ad 847”.
73. All’art. 71 c. 5 le parole “a revisione triennale dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “alla normativa nazionale”.
74. Il comma 8 dell’art. 71 è soppresso.
75. All’art. 73 c. 1 lett. a) le parole “per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione” sono soppresse.
76. All’art. 75 c. 2 dopo le parole “nel caso di esercizio congiunto” sono aggiunte le parole “con vendita al dettaglio in locali non fisicamente separati da quelli all’ingrosso”.
77. All’art. 80 c. 1, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1”.
78. All’art. 91 c. 1 le parole “e la riduzione di un settore merceologico” sono soppresse.
79. All’art. 99 c. 2 dopo le parole “l’obbligo di comunicare preventivamente” sono aggiunte le parole “al comune ed”.
80. All’art. 145 c. 7 le parole “gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti” sono soppresse.
81. All’art. 145 c. 8 le parole “o di esercizio speciale per merci ingombranti” sono soppresse.
82. All’art. 145 c. 9 le parole “o di un esercizio speciale per merci ingombranti” sono soppresse.
83. All’art. 146 è introdotto il seguente comma 2bis: “Per la mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria, si applica la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1032,00, con



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie, ove previste”.

84. All’art. 147 c. 2 le parole “comma 8” sono sostituite dalle parole “comma 14”.

85. L’art. 147 c. 3 è così sostituito: “3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in mancanza della Carta di esercizio e della Attestazione annuale di cui all’articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 e l'immediata sospensione dell'attività”.

86. All’art. 147 è introdotto il seguente comma 3bis: “3bis. La mancata esibizione della Carta di esercizio e della relativa Attestazione annuale, pur essendo stati adempiuti gli obblighi, la mancata esibizione della documentazione agli agenti da parte degli itineranti (art. 61, comma 4), il mancato aggiornamento della Carta di Esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune, se non diversamente previsto dal Comune, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00 con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie, ove previste”.

87. All’art. 148 è introdotto il seguente comma 2bis: “La mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1.032,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie, ove previste”.

88. All’art. 149 è introdotto il seguente comma 2bis: “La mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1.032,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie, ove previste”.

Art. 2

(Clausola d’invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consigliere
Carmela Fiola